

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSOLI, MAZZONI, VENTUROLI, ROSSI PAOLO MARIO, AMASIO, BRIGHENTI, SACCHI, VESPIGNANI, BORSARI, GUERRINI GIORGIO, GORRERI DANTE, OGNIBENE, ZANTI TONDI CARMEN, TAGLIAFERRI, PAGLIARANI

Presentata il 13 maggio 1966

Forme di gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti.
Modifiche al regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741 convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei gestori delle pompe di benzina non è tutelata da una disciplina contrattuale adeguata ed è sprovvista di ogni tutela legislativa, data la natura particolare del rapporto che li lega alle società proprietarie degli impianti di distribuzione.

I gestori sono esclusi dalla tutela legislativa prevista per i lavoratori subordinati, e quindi non sono a loro favore applicabili tutte le norme che regolano l'orario di lavoro, fissando limiti non superabili, le norme che garantiscono il diritto al riposo settimanale, il diritto alle ferie per ogni anno di lavoro, nonché le norme che garantiscono, alla cessazione del rapporto, il pagamento di una somma, proporzionata alla durata del contratto e da calcolarsi sulla base dell'ultimo guadagno del lavoratore.

I gestori delle pompe di benzina sono esclusi da tutte le norme protettive, mentre per essi non appaiono neppure applicabili le norme che tutelano le altre categorie commerciali fra cui quella relativa all'avviamento commerciale.

Il gestore, dopo avere creata una azienda commerciale con il suo lavoro, con la sua

capacità e con il suo sacrificio, può, sulla base degli attuali rapporti contrattuali di « comodato », essere allontanato senza nessuna giustificazione.

Il tipo di contratto vigente è previsto nel regio decreto 24 luglio 1934, n. 1300, all'articolo 25, terzo comma, e stabilisce, come sola forma possibile e consentita per le società proprietarie degli impianti di distribuzione di carburante, allorché non li gestiscano direttamente, la stipula di un contratto di comodato con il gestore.

L'alternativa legislativa è quindi:

a) tra la gestione diretta da parte delle società, a mezzo di personale dipendente;

b) ovvero attraverso la stipula del contratto di comodato.

Le società petrolifere hanno predisposto contratti di comodato che, seppure diversi nella specifica formulazione, per la loro stessa natura pongono i gestori in una situazione di assoluta inferiorità.

Il gestore in qualsiasi momento può essere privato del distributore, senza che vi sia alcun obbligo per la società petrolifera di giustificare l'allontanamento e senza alcun onere e obbligo di indennizzo per il lavoro prestato

fino a quel momento e per l'avviamento commerciale creato. Tale situazione è stata determinata dalla infelice formulazione del suddetto articolo che anche sotto una prospettiva storica, appare inadeguato alla realtà economica e all'oggetto del contratto.

Il contratto di comodato infatti è sorto per regolamentare il cosiddetto prestito di uso, che veniva fatto gratuitamente a favore di altra persona. La gratuità era una condizione che discendeva dalle ragioni particolari per le quali il prestito veniva fatto (ragioni di parentela, di riconoscenza, di amicizia, ecc.), e perché, se fosse stato previsto un compenso per l'uso del bene, vi sarebbero stati obblighi anche a carico del comodante che, invece, voleva restare libero nelle sue decisioni.

Nella pratica il contratto di comodato produce obbligazioni prevalenti o esclusive a carico di colui che riceve la cosa, e cioè del comodatario, mentre solo in via del tutto accidentale possono esservi obblighi — o comunque di contenuto limitato — a carico del comodante. Tale singolare natura giuridica è riassunta nella definizione che la dottrina dà del comodato qualificandolo addirittura « contratto imperfetto » o contratto claudicante.

Per le sue caratteristiche essenziali il comodato non può garantire il comodatario e non gli può assicurare una durata congrua e comunque predeterminata.

Si deve anche tenere presente che il contratto di comodato non risponde neppure all'interesse obiettivo della attività commerciale, perché il gestore, deve adoperarsi per avviare le vendite e dare il massimo sviluppo al distributore affidatogli. Deve, per realizzare tale scopo, sobbarcarsi a sacrifici economici personali notevoli e, di contro, si trova esposto al rischio di perdere da un momento all'altro il punto di vendita e quindi il risultato concreto dei precedenti sacrifici, ed è sempre soggetto, nel corso del contratto, a tutte le possibili intimidazioni e sollecitazioni degli ispettori delle società, che esercitano una funzione limitativa della libertà del gestore.

L'urgenza di eliminare tale anacronistica forma contrattuale è stata da tempo avvertita dalle associazioni dei gestori che sono riuscite ad avviare trattative con le società petrolifere proprietarie degli impianti. Tuttavia nel corso delle trattative le società petrolifere si sono trincerate dietro l'ostacolo costituito dall'esistenza dell'obbligo legislativo di regolare il rapporto sotto lo schema contrattuale del comodato.

Le società petrolifere hanno, in via pregiudiziale, ricordato l'obbligo di osservanza che loro incombeva dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1300, ed hanno fatto presente che tale precetto legislativo vincolava la loro volontà negoziale, ed impediva di stipulare accordi collettivi o contratti che potevano incorrere in nullità per violazione di legge.

Nell'intento di avviare a soluzione il problema, e cioè di trasformare l'attuale stato di precarietà dei gestori, in una condizione di maggiore sicurezza e fatti salvi, naturalmente, i doveri di una gestione efficiente, è necessario perciò rimuovere l'ostacolo giuridico che impedisce alle parti di discutere il regolamento dei loro rapporti in modo confacente agli interessi del gestore e della produzione.

L'intervento del Parlamento non dovrebbe però essere limitato alla pura e semplice soppressione della parola comodato, perché appare opportuno fissare alcuni principi ai quali le parti dovranno obbligatoriamente riferirsi.

La particolare natura dell'attività svolta dai gestori, che assicurando il rifornimento dei carburanti esplicano un servizio di indubio interesse per la collettività e la loro soggezione a numerose limitazioni, determinate proprio dalla particolarità della loro attività, giustificano l'intervento del Parlamento. Dall'altra parte in numerosi casi è stato ritenuto necessario, nell'interesse della generalità dei cittadini, il regolamento autoritativo di rapporti privatistici.

Sono stati tutelati legislativamente i diritti dei titolari di farmacie e dei loro eredi. Il Parlamento è intervenuto per tutelare le condizioni dei proprietari di rivendite di generi di monopolio, titolari di aziende commerciali, delle quali è stata *de iure* autorizzata la cessione, consentendo una eccezione al principio generale della personalità della concessione amministrativa.

Gli interventi governativi sono stati molteplici per assicurare alla categoria degli agenti e rappresentanti taluni fondamentali diritti, e per la costituzione di un Ente per la tutela previdenziale e per la costituzione di un fondo da riscuotere alla risoluzione del contratto (regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, e successive).

Nel caso dei gestori di pompe di benzina il Ministero dell'industria e commercio è stato ripetutamente sollecitato dalla categoria ed è dovuto intervenire per evitare la chiusura dei distributori, riuscendo ad ottenere soluzioni temporanee e accomodanti in vista di

un futuro regolamento diretto dei rapporti che non ha più avuto luogo anche per le ragioni esposte.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame si propone di rimuovere l'ostacolo costituito dall'obbligo di stipulare un contratto di comodato e di stabilire alcuni punti fermi per la tutela della categoria, nei limiti di tutele analoghe, e in relazione all'interesse della collettività al regolare funzionamento del servizio di distribuzione di carburanti.

La proposta stabilisce nel suo primo articolo la modifica da apportare all'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1305, con la sostituzione del terzo e quarto comma.

Gli articoli successivi sanciscono l'obbligo della stipula del contratto di affitto, che, trattandosi di cose produttive, trova una esplicita previsione legislativa negli articoli 1615 e seguenti del Codice civile.

Si è cercato di adeguare il rapporto contrattuale alle necessità proprie dell'attività dei gestori e di inserire tale attività nel quadro delle attività commerciali.

Onorevoli colleghi, con questa proposta di legge ci proponiamo di assicurare a una categoria di lavoratori di recente formazione ma già numerosa e tutt'ora in via di sviluppo, il godimento di diritti e provvidenze di cui fruiscono tutte le altre categorie, senza che essa debba fare affidamento per conquistarli, soltanto sull'organizzazione e la lotta sindacale che per le condizioni nelle quali la categoria vive e opera, sono particolarmente difficili mentre potente è la controparte.

L'intervento del Parlamento ci appare necessario e doveroso: la proposta di legge non comporta oneri per lo Stato, è anche questa una ragione che la raccomanda alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 25 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, è così modificato:

Il terzo ed il quarto comma sono soppressi e così sostituiti:

« Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, quando non siano gestiti direttamente dal concessionario, sono ceduti in affitto.

Restano a carico del concessionario dell'apparecchio di distribuzione automatica gli obblighi derivanti dall'atto della concessione ».

ART. 2.

Il locatario che provvede personalmente alla gestione dell'impianto con l'impiego di non più di 5 dipendenti, nel turno normale di servizio, è considerato ad ogni effetto di legge piccolo commerciante (articolo 2083 del Codice civile).

ART. 3.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti già stipulati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento per la

esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, devono essere trasformati in contratti di affitto ai sensi della presente legge.

ART. 4.

Il contratto di affitto deve:

- a) avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 9;
- b) attribuire all'affittuario il diritto di prelazione alla scadenza;
- c) riconoscere all'affittuario il diritto all'avviamento commerciale alla sua scadenza;
- d) determinare il compenso per l'avviamento commerciale su una base non inferiore a una mensilità dell'utile netto per ogni anno contrattuale e, nel caso di rinnovo, per tutti gli anni dalla data di stipula del primo contratto alla data di scadenza dell'ultimo.

Gli utili saranno calcolati sulla base della media dell'ultimo triennio e del periodo di minore durata contrattuale;

- e) riconoscere all'affittuario anche nel caso di suo recesso il diritto di cui alla lettera c). Nel caso di recesso anticipato dell'affittuario spetterà il compenso nella misura del 100 per cento se il recesso avrà luogo dopo la metà del contratto, il 50 per cento nel caso contrario;

- f) stabilire il canone di affitto in misura non superiore a 5 centesimi per ogni litro di carburante ritirato dal locatario.

ART. 5.

Le condizioni di migliore favore esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno comunque essere assicurati al gestore.